



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2012, proposto da:
Francesco Salamone, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Lucchese, Paola Di Guardo, con domicilio eletto presso avv. Enrico Lucchese in Catania, via Gabriele D'Annunzio 25;

contro

A.S.E.N. - Azienda Speciale Ennese in liquidazione, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Currao, con domicilio eletto presso avv. Concetta Currao in Catania, via Gallo 25;

per l'ottemperanza

al giudicato nascente dalla sentenza n. 273 dell'8.06.2011 emessa dal Tribunale Civile di Enna in funzione di giudice del lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.S.E.N. - Azienda Speciale Ennese in liquidazione;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Enna ha condannato l'A.S.EN. - Azienda Speciale Ennese ad operare l'inquadramento del ricorrente al livello 6 , profilo professionale di tecnico della distribuzione, del CCNL settore gas e acqua a far data dal 12.05.1997 e con ogni effetto giuridico ed economico, corrispondendogli le differenze retributive dovute in dipendenza di tale inquadramento, ed inoltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo.

Con la stessa sentenza l'A.S.EN. è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario e liquidate in complessivi euro 2.200,00 oltre IVA e CPA.

La predetta sentenza è passata in giudicato il 19.10.2011, come da attestazione del Tribunale di Enna del 05.06.2012 e risulta notificata in forma esecutiva il 20.10.2011.

A fronte della perdurante inadempienza dell'A.S.EN. - Azienda Speciale Ennese, che non ha dato esecuzione alla sentenza n. 273 dell'8.06.2011 del Tribunale Civile di Enna, il ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 e ss. del c.p.a. al fine di ottenere la dovuta ottemperanza, chiedendo che venga accertato l'obbligo dell'A.S.EN. di conformarsi al giudicato e di darvi esecuzione e che, in caso di ulteriore inadempimento, venga disposta la nomina di un commissario ad acta per l'adozione degli atti sostitutivi necessari.

In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo, sollevata dalla difesa dell' A.S.EN. sul rilievo che l'ente sarebbe un ente pubblico economico e non potrebbe dunque considerarsi una pubblica amministrazione.

Invero il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare (V sez. , 15.5.2000, n. 2735; IV Sez., 26.1.1999, n. 78) che la figura dell'azienda speciale ex art. 114 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (e anteriormente ex art. 23, comma 1, della legge n. 142 del 1990) integra un "ente strumentale dell'ente locale", che ne approva lo statuto, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza sui suoi atti, ne verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

I vincoli che legano l'azienda speciale al Comune sono quindi così stretti, sul piano della formazione degli organi, degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza, da farla ritenere "elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso ente territoriale" (Corte Cost., sent. 12.2.1996, n. 28).

L'azienda speciale, pur se dotata di autonoma personalità giuridica (che la differenzia dall'Azienda Municipalizzata, dotata unicamente di autonomia gestionale, finanziaria e contabile, ma priva di autonoma personalità), è parte dell'apparato amministrativo che fa capo al comune e ha connotati pubblicistici.

L'azienda speciale, pertanto, anche nella sua nuova configurazione, resta un soggetto pubblico e la sua azione è regolata dal diritto pubblico

Nei confronti della stessa, e nella fattispecie in esame nei confronti dell'A.S.EN. può quindi essere proposta l'azione di ottemperanza ex art 112 CPA.

Sempre in via preliminare, va disattesa anche la seconda eccezione sollevata dall'Azienda resistente, relativa ad una asserita genericità della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza perché non sarebbero stati indicati gli importi da corrispondere al ricorrente.

Anche tale eccezione deve essere respinta, atteso che il dictum della sentenza è chiaro e specifico nell'imporre alla parte resistente di operare l'inquadramento del ricorrente al livello 6 del CCNL di categoria con la decorrenza stabilita in sentenza e con tutte le conseguenze di carattere economico e giuridico, così che l'importo da corrispondere al ricorrente a titolo di differenze retributive consegue direttamente al predetto inquadramento (cfr. T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 27-09-2013, n. 2054).

Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto perché per quanto risulta dagli atti l'inadempimento dell'A.S.EN. perdura.

Deve pertanto ordinarsi all'A.S.EN. di eseguire la sentenza n. 273 dell'8.06.2011 del Tribunale Civile di Enna entro giorni trenta dalla comunicazione o notifica della presente decisione.

La sussistenza dell'obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori; in sede di giudizio di ottemperanza sono dovute inoltre le spese relative ad atti accessori della sentenza, quali le spese di registrazione (ex art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), di esame, di copia e di notificazione, in quanto egualmente aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale (TAR Catania, sez. IV, 5 maggio 2007 n. 768).

Il Collegio ritiene di dover nominare sin da ora, per l'ipotesi di inutile decorso del termine sopra assegnato, un Commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva rispetto all'Amministrazione inadempiente, individuato nel Dott. Luigi Albino Lucifora, Direttore Generale del Comune di Acicastello, che si insedierà alla scadenza del termine sopra detto e darà corso al pagamento nel termine di giorni novanta dall'insediamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.

Il commissario depositerà successivamente presso la Segreteria di questa Sezione una relazione sull'attività svolta con allegati copia del verbale di insediamento e dei provvedimenti adottati.

Le spese del presente giudizio, secondo la regola della soccombenza, sono poste a carico dell'azienda inadempiente e vanno liquidate nell'importo indicato in dispositivo.

Il compenso del commissario, a carico dell'amministrazione inadempiente e da calcolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 30.05.2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30.05.2002 n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata al ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'obbligo dell'A.S.EN. - Azienda Speciale Ennese di ottemperare al giudicato nascente dalla sentenza n. 273 dell'8.06.2011 del Tribunale Civile di Enna, entro i termini di cui in motivazione.

Per l'ipotesi di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento, dispone l'intervento sostitutivo di cui alla stessa motivazione.

Condanna l'A.S.EN. a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali relative al presente giudizio di ottemperanza, liquidate in Euro 1.000,00 (mille/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sede di servizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Biagio Campanella, Presidente

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)